

Borsa merci, si entra gratis

Fino a maggio '08 accesso libero agli operatori

Procedura di accertamento delle violazioni

- **Comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento (descrizione della violazione, provvedimento sanzionatorio applicabile, termine di 15 giorni per presentare memorie scritte o richiedere audizione)**
- **Fissazione data per audizione ed esame congiunto della questione**
- **Ulteriore termine di 10 giorni per nuova memoria scritta;**
- **Decisione entro 45 giorni dall'avvio del procedimento o dal deposito della nuova memoria**

Provvedimenti sanzionatori

Per società di gestione

- Richiamo scritto
- Sanzione pecuniaria fino a 10 mila euro

Per intermediari

- Richiamo scritto
- Sospensione dall'accesso alla Bmti fino a 18 mesi
- Radiazione dall'elenco degli abilitati

DI OLGA BUSSINELLO

Fino alla fine di maggio 2008, accesso diretto e gratuito alla borsa merci telematica italiana per gli operatori accreditati del settore agroalimentare. Essi, perciò, per i prossimi 15 mesi potranno operare sui mercati mediante la semplice selezione degli stessi nell'ambito della piattaforma telematica. Per beneficiarne, devono solo trasmettere via posta ordinaria o consegnare a mano il contratto d'accesso e la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti richiesti per l'accreditamento, dopo aver inoltrato alla stessa Bmti, via internet, la richiesta.

La disposizione, prevista dal regolamento generale della Borsa merci telematica italiana, approvato dalla deputazione nazionale lo scorso 2 febbraio 2007 e pubblicato sul sito web del Mi-paaf il successivo 17 febbraio, mira a incentivare l'utilizzo della piattaforma telematica, nuova frontiera del mercato agroalimentare, a garanzia dell'efficienza ed equità negli scambi, della chiarezza nell'intermediazione e della trasparenza nelle dinamiche di formazione dei prezzi. Interessate sono le imprese agricole, le industrie di tra-

sformazione, le loro organizzazioni di categoria e gli organismi economici. Il regolamento disciplina gli organi della Bmti e i loro compiti, le condizioni e modalità di ammissione alle negoziazioni, le attività di vigilanza e controllo, la pubblicità delle informazioni e dei provvedimenti.

La deputazione nazionale è l'organo di vigilanza e di indirizzo generale della Bmti. Esso

si rinnova ogni tre anni e, oltre a verificare l'uniformità e correttezza degli scambi, approva i regolamenti speciali di prodotto, cura la tenuta e l'aggiornamento

dell'elenco dei soggetti abilitati all'intermediazione e adotta i provvedimenti disciplinari per le violazioni di questi ultimi e della società di gestione. Questa, costituita dalle Unioni regionali delle camere di commercio e dai loro consorzi e società consortili, gestisce, sotto la propria responsabilità, tutte le funzioni e i servizi della Bmti, garantendo l'uniformità d'accesso, la tutela della sicurezza informatica

dei dati, la completezza delle informazioni per la negoziazione.

Ultimo anello istituzionale è rappresentato dalle camere di commercio, socie della società di gestione, che assicurano il supporto agli operatori del settore, pubblicano gli esiti delle contrattazioni e promuovono l'utilizzo della Bmti presso le orga-

nizzazioni imprenditoriali aderenti. Il regolamento richiede che per ogni categoria di prodotto sia istituito presso la Cciaa un apposito comitato di filiera. Si tratta di un organo tecnico-consulativo, di supporto alla società di gestione per l'adozione dei regolamenti speciali di prodotto ed il miglioramento dell'organizzazione dei servizi. Per quanto riguarda l'attività di negoziazione che, in genere, è quotidiana e continuativa, essa si articola in 3 tipologie di contratti: quelli a pronta consegna e a consegna differita, utilizzabili da tutti i soggetti abilitati e quelli a termine, che, invece, possono essere conclusi solo dalle sim, dalle banche e dai soggetti iscritti nell'elenco speciale degli intermediari finanziari.

Gli «intermediari telematici» assistono e supportano gli ope-

ratori nella contrattazione, accedendo alla piattaforma e registrandovi gli accordi conclusi. Per abilitarsi devono avere precisi requisiti soggettivi (sede nel territorio comunitario, essere iscritti a una camera di commercio, non essere falliti, non avere pendenze o trascorsi giudiziari ecc.) e curare al-

cuni adempimenti (versare alla società di gestione il deposito cauzionale infruttifero, i corrispettivi per i servizi ricevuti e possedere una casella di posta elettronica certificata ecc.). Infine, per gli inadempimenti e le violazioni degli obblighi da parte della società di gestione e dei soggetti abilita-

ti all'intermediazione, il regolamento, prevede una specifica procedura di accertamento (si veda tabella in pagina) a cura della deputazione nazionale che, nel caso sfoci in un provvedimento sanzionatorio, può essere impugnata presso l'autorità giudiziaria. (riproduzione riservata)